

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1063-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1537)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali è stata firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982.

La presente convenzione disciplina il trattamento fiscale delle operazioni economiche tra i due paesi.

Le disposizioni si armonizzano con quelle contenute in analoghi accordi con i paesi in via di sviluppo.

La convenzione si applica alle imposte italiane IRPEF e IRPEG ma non all'ILOR.

Per i redditi realizzati nel nostro paese da società ivoriane nell'esercizio della navigazione marittima o aerea non viene parimenti applicata l'ILOR.

Viene precisata l'espressione « stabile organizzazione » che designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita la sua attività; inoltre, l'articolo 5 enuncia i casi specifici in cui si può ritenere esistente una stabile organizzazione.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato o nello Stato in cui l'impresa ha una stabile organizzazione solo per la parte degli utili attribuibili alla medesima stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

I benefici derivanti al partecipante ivoriano della compagnia aerea « Air-Afrique »

vengono tassati nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva della compagnia stessa.

Per i dividendi, interessi e canoni viene fissato il principio della tassazione dei relativi redditi nello Stato di residenza del percipiente.

È stata tuttavia prevista la tassabilità anche nello Stato di provenienza con aliquote che non possono superare: il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi erogati da una società residente in Costa d'Avorio, beneficiante di altre agevolazioni; il 15 per cento in tutti gli altri casi; il 15 per cento per gli interessi; il 10 per cento per i canoni.

La Costa d'Avorio, per evitare la doppia imposizione, ha adottato il metodo dell'esenzione con progressività. In base a tale principio non vengono tassati in Costa d'Avorio i redditi di fonte italiana, che vengono tenuti in considerazione soltanto per determinare l'eventuale aliquota progressiva di imposta applicabile sugli altri redditi del residente ivoriano.

L'Italia ha adottato il metodo della imputazione ordinaria, anche se è stata prevista la possibilità di accordare il cosiddetto *matching credit* che permette di raggiungere gli stessi effetti che si producono con il metodo dell'esenzione.

La convenzione contiene aspetti positivi e tutela gli interessi dei due Stati contraenti: se ne raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

VELLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.